

STATUTO CATANIA MULTISERVIZI S.P.A.

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita, ai sensi dell'articolo 22 legge 8.6.1990 n. 142 e dell'articolo 4 comma 6 della legge 29 Marzo 1995 n. 95, una Società per Azioni a totale partecipazione del Comune di Catania, denominata "CATANIA MULTISERVIZI S.p.A."

La Società svolge le attività di cui all'oggetto sociale attraverso le modalità dell'affidamento diretto "in house providing" nell'interesse dei soci pubblici che detengono interamente il capitale sociale.

ART. 2

La Società ha sede legale in Catania, all'indirizzo risultante presso l'ufficio del registro delle imprese.

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 con possibilità di proroga espressa.

OGGETTO

ART. 3

La Società, anche nel quadro della salvaguardia e della creazione di nuovi posti di lavoro, ha per oggetto lo svolgimento di servizi di interesse municipale, strumentali all'attività del Comune e necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali, da svolgere con criteri di imprenditorialità ed efficienza.

La Società potrà svolgere servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con tutte le attività connesse alla gestione, di aree, di stabilimenti e di immobili di proprietà del Comune di Catania o in uso dello stesso Comune e di quegli altri immobili che il Comune deve mettere a disposizione di altre Pubbliche Amministrazioni, comprensivi degli impianti tecnologici (termici, idrici, elettrici).

La Società potrà svolgere inoltre attività di pulizia di immobili e di aree, sanificazione civile e industriale, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, autospurgo e disostruzione, pulizia e manutenzione di spiagge, effettuazione di traslochi e di attività di facchinaggio, realizzazione e manutenzione di aree a verde e parchi comunali, manutenzione di strade comunali e pulizia tombini e caditoie.

La Società potrà svolgere per il Comune servizi informatici ed elaborazione dati attività di accertamento e di supporto alla riscossione connessi alle entrate tributarie ed extra tributarie, nonché attività di censimento e rimozione di impianti pubblicitari, servizi di assistenza e interventi sulla applicazione delle norme in materia di sicurezza, igiene e prevenzione infortuni e in materia di adeguamento alle norme per la sicurezza degli impianti, interventi sul patrimonio edilizio comunale, manutenzione di beni culturali e di impianti sportivi, gestione dell'autoparco comunale, installazione e manutenzione degli impianti semaforici e della segnaletica stradale orizzontale e verticale, attività di custodia, guardiania e portierato, programmazione di sistemi di intervento per le attività di cui sopra.

La società potrà svolgere attività di assistenza tecnica, rivolta al Comune di Catania, per la progettazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di iniziative finalizzate allo sviluppo locale, a valere su fondi propri o su finanziamenti a livello regionale, nazionale e comunitario.

L'attività di cui ai commi precedenti, può essere svolta, nei modi di legge, esclusivamente in favore dell'Ente/Enti proprietario/proprietari.

ART. 4

I rapporti tra la Società e il Comune di Catania sono regolati dalla convenzione di affidamento dei servizi.

La Società può svolgere attività di studio e di ricerca, direttamente o mediante convenzioni, purché strumentali all'oggetto sociale. La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto, compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui, nonché la richiesta e la gestione di fondi comunitari, nazionali e regionali, escluso il rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi.

ART. 5

Le comunicazioni della Società ai soci sono effettuate nel domicilio o nella sede risultanti dal libro soci. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

CAPITALI - AZIONI - OBBLIGAZIONI

ART. 6

Ai sensi delle vigenti norme di legge l'intero capitale sociale deve appartenere ad Enti pubblici. Non è ammessa la partecipazione di privati o di Enti diversi ed in ogni caso di soggetti la cui partecipazione, qualitativamente e/o quantitativamente anche minoritaria, possa determinare una alterazione dei meccanismi di "controllo analogo, congiunto e differenziato" (come definiti dalle successive disposizioni e dalla disciplina normativa e giurisprudenziale comunitaria e nazionale) ovvero una incompatibilità gestionale rispetto alla vigente normativa.

L'acquisto della qualità di socio comporta accettazione incondizionata dei meccanismi di controllo analogo congiunto e differenziato previsti nel presente atto, dai contratti di servizio e dalla altre deliberazioni eventualmente adottate dall'Organo di Controllo analogo, descritto in seguito.

Il capitale sociale è di Euro 120.000,00 (centoventimila/00), esso è rappresentato da 23.256 (ventitremiladuecentocinquantesi) azioni ordinarie nominative del valore di euro 5,16 (cinque virgola sedici) nominali cadauna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

L'assemblea riunitasi in forma straordinaria in data 30 giugno 2011 ha deliberato di aumentare il capitale sociale ad euro 1.000.000,00 (un milione zero centesimi); tale aumento è stato sottoscritto dall'unico socio Comune di Catania e liberato mediante conferimento di un bene immobile dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004. La sottoscrizione ed il relativo conferimento sono quindi sottoposti alla condizione sospensiva legale di cui all'art. 61 del detto decreto.

ART. 7

Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

ART. 8

Fermo restando l'inderogabile principio sancito nell'art. 6 del presente Statuto sociale in ordine al capitale sociale interamente pubblico, in sede di aumento di capitale gli azionisti, nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, hanno diritto di opzione in proporzione alle azioni di cui siano titolari ed in conformità di quanto previsto dall'art. 2441 codice civile.

In sede di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'art. 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

ART. 9

La società può emettere prestiti obbligazionari nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

ASSEMBLEE

ART. 10

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a tutti i soci, agli amministratori ed ai sindaci almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e della seconda convocazione e degli argomenti da trattare.

Ove la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio ai sensi dell'art. 2325 bis c.c., l'avviso di convocazione dovrà essere pubblicato sui quotidiani "Sole 24 Ore" e "La Sicilia" di Catania almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. In tal caso non si fa luogo alla diramazione di convocazioni individuali.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Le deliberazioni come sopra assunte dovranno essere tempestivamente comunicate ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Può essere tuttavia convocata entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

ART. 11

L'intervento in Assemblea è regolato dagli artt. 2370 e 2372 del c.c..

Ove la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio ai sensi dell'art. 2325 bis c.c., la partecipazione all'assemblea è subordinata al deposito delle azioni presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione almeno due giorni prima dello svolgimento dell'assemblea in prima convocazione. Nei casi previsti dai commi sesto e settimo dell'art. 2354 c.c. il deposito è sostituito da una comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti.

ART. 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza, da altra persona designata a maggioranza dall'Assemblea.

Il Presidente è assistito da un Segretario, che egli stesso provvede a nominare. Nei casi stabiliti dalla legge le funzioni di Segretario sono assolte da un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Dagli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

ART. 13

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, in seconda convocazione qualsiasi sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti rappresentati dai soci presenti aventi diritto.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e in seconda convocazione, con il voto favorevole dei soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea; anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

ART. 14

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre Consiglieri nominati secondo le norme del codice civile.

Gli Amministratori durano in carica per la durata di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto. In tal caso l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

La revoca dei Consiglieri avviene secondo le medesime modalità della nomina.

ART. 15

Il Consiglio di Amministrazione pone in essere tutti gli atti e le attività inerenti la gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge o per statuto sono riservati all'Assemblea e con le limitazioni derivanti dai meccanismi di controllo analogo, congiunto e differenziato.

Il Consiglio di Amministrazione nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c. , può delegare i propri poteri al Presidente, determinando i limiti della delega e fatte salve le limitazioni riferite alle prerogative che il presente Statuto affida all'Organo di Controllo analogo, congiunto e differenziato.

Il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina del Direttore Generale scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei dirigenti di cui al D.lgs. n° 165/01. Tale nomina dovrà comunque essere approvata dall'Assemblea dei soci a maggioranza della proprietà azionaria.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti impartendo le opportune direttive, fermo restando il potere di revocare ad insindacabile giudizio ed in ogni tempo la procura conferita.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione può impartire direttive agli organi delegati e avocare a se operazioni rientranti nella delega.

Gli Amministratori possono richiedere in ogni tempo al Presidente del Consiglio di Amministrazione notizie circa lo svolgimento degli affari sociali.

ART. 16

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente, quando lo ritiene opportuno, con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione o nei casi di urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno tre giorni prima al domicilio di ciascun Consigliere e ciascun Sindaco effettivo, come risultante dai libri della società. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione fissa l'ordine del giorno e ne dirige i lavori.

Il Consiglio deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta un terzo dei Consiglieri o il Collegio sindacale, indicando le materie da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione predispone ed invia all'Organo per il Controllo analogo, al fine di essere preventivamente approvati, il Piano programma, il Bilancio di previsione annuale e pluriennale ed il rendiconto consuntivo annuale concernente, tra l'altro, il conseguimento degli obiettivi individuati nel Piano annuale delle attività, con la verifica degli investimenti effettuati anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità della gestione.

Almeno ogni 3 mesi dovrà comunque essere convocato un Consiglio di Amministrazione per una periodica relazione concernente lo svolgimento delle attività sociali che contenga gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari relativi al trimestre di riferimento.

Copia di tale relazione dovrà essere trasmessa al Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo per il Controllo analogo per una opportuna valutazione dello svolgimento delle attività sociali e del raggiungimento degli obiettivi gestionali. I suddetti Organi avranno 15 giorni di tempo dal ricevimento della relazione per presentare osservazioni scritte al Presidente del C.d.A.. Qualora nel

termine sopra fissato non pervenga alcuna osservazione, la relazione si riterrà approvata; in caso contrario il Presidente del C.d.A. dovrà convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano per età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, fermo restando che le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'Organo per il Controllo analogo.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese documentate e sostenute in relazione alla carica, un compenso annuo fisso, determinato dall'Assemblea contestualmente all'approvazione del bilancio e nel rispetto delle limitazioni imposte dalle vigenti disposizioni di legge. L'eventuale remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dall'Assemblea, sempre nel rispetto delle limitazioni imposte dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 17

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il rappresentante legale della Società e viene nominato dall'Assemblea dei soci a maggioranza secondo la proprietà azionaria.

ART. 18

La firma e la rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, la nomina dei difensori della Società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti, spettano al Presidente e, nei limiti della delega, alle persone con poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 c.c.

STRUMENTI E ORGANI DI CONTROLLO ANALOGO

ART. 18-bis

L'affidamento diretto di servizi alla Società potrà essere disposto, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria, da parte di soci rappresentanti Enti pubblici (di seguito soci affidanti) relativamente a tutti i settori specificati nell'art. 3.

La Società gestisce i servizi a favore dei soci affidanti e nell'ambito dei territori di competenza dei soci stessi.

I soci affidanti esercitano congiuntamente e/o disgiuntamente, i più ampi poteri di direzione, coordinamento e supervisione sugli organi ed organismi societari ed in particolare:

- possono convocare gli organi ed i dipendenti della Società per chiarimenti sulle modalità di svolgimento dei servizi;
- possono ispezionare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le sedi della Società ed i luoghi ove vengono svolti i servizi affidati alla stessa;
- richiedono periodicamente e comunque almeno quattro volte l'anno relazioni sulla gestione dei servizi e sull'andamento economico-finanziario;

- effettuano forme di controllo di gestione con le modalità stabilite dai regolamenti interni delle Amministrazioni affidatarie;
- esprimono il proprio preventivo consenso, da intendersi quale condizione di legittimità, vincolante, per ogni modifica statutaria inerente la gestione dei servizi nonché per ogni modifica degli schemi tipo dei contratti di servizio.

I soci affidanti esercitano i poteri relativamente ai servizi per i quali hanno deliberato l'affidamento diretto. Ai fini della efficace gestione dei citati servizi gli organi ed i dipendenti della Società rispondono dell'attività svolta ai soci.

Il controllo da parte dei soci affidanti, oltre che mediante le ordinarie prerogative di azionista della Società così come definite dal diritto societario, viene svolto attraverso un Comitato unitario di indirizzo strategico e controllo gestionale (di seguito "Organo di Controllo analogo").

I soci non affidanti diretti di servizi possono comunque partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Controllo analogo per gli affari non riguardanti i servizi da loro affidati. La maggioranza assoluta dei membri del citato Organo di Controllo analogo può disporre l'esclusione dalla partecipazione a singole riunioni ovvero a fasi di una riunione dei soci non affidatari dandone motivata giustificazione in sede di verbale di ogni riunione.

ART. 18-ter

Il Comitato unitario di indirizzo strategico e controllo gestionale (c.d. Organo di Controllo analogo) è formato:

- da un rappresentante per ogni socio affidante individuato fra il legale rappresentante dell'Ente o un Assessore delegato;
- da un Dirigente della Società con compiti di supporto e verbalizzazione e senza diritto di voto individuato di volta in volta;
- dal Dirigente, per ogni socio, della Struttura Finanziaria;
- dal Dirigente, per ogni socio, della Struttura Aziende e Società Partecipate o di altra Struttura equivalente.

Il Comitato unitario di indirizzo strategico e controllo gestionale (c.d. Organo di Controllo analogo):

- esercita nei confronti degli organi e degli organismi della Società le competenze e le prerogative riconosciute al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco relativamente al controllo sui propri uffici e servizi; il controllo si esplica su tutti gli aspetti di organizzazione e funzionamento dei servizi oggetto dell'affidamento;
- esprime il proprio preventivo consenso, da intendersi quale condizione di legittimità, vincolante, per ogni modifica statutaria inerente la gestione dei servizi;
- approva le deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e degli atti fondamentali della gestione quali il Piano programma, il bilancio economico di previsione pluriennale, il bilancio economico di previsione annuale, il rendiconto consuntivo annuale, l'organigramma;
- detta gli indirizzi generali strategici, vincolanti, al Consiglio di Amministrazione ai fini della gestione coordinata ed unitaria dei servizi;
- effettua le audizioni degli organi di vertice della Società;
- effettua le ispezioni, in qualsiasi momento e senza preavviso, presso le sedi della Società e presso i luoghi ove vengono svolti i servizi affidati alla stessa;
- riceve le periodiche relazioni sullo svolgimento dei servizi da parte degli organi di vertice della Società con cadenza almeno trimestrale;

- coordina i sistemi di controllo di gestione della Società.

L'Organo di Controllo analogo si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno e in via straordinaria su richiesta:

- di uno dei soci affidanti;
- del Presidente del C.d.A. nella qualità di legale rappresentante della Società.

Ciascun membro dell'Organo di Controllo analogo può, altresì, indirizzare ad ogni organo di vertice della Società, una richiesta scritta in ordine a specifiche questioni inerenti la programmazione e lo svolgimento del servizio in affidamento.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 19

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.
I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali degli Avvocati e/o dei Dottori Commercialisti e/o dei Ragionieri Commercialisti.

L'Assemblea che, previa designazione dell'Organo di Controllo analogo, nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio sindacale determina il compenso loro spettante.

ART. 20

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.

Il soggetto incaricato del controllo contabile: a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; c) esprime, con apposita relazione di certificazione,

un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto; il soggetto incaricato della revisione esprime un giudizio senza rilievi se il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato sono conformi alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; può esprimere un giudizio con rilievi, un giudizio negativo ovvero rilasciare una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, esprimendo analiticamente nelle relazioni i motivi della propria decisione.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea ordinaria, sentito il Collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per tutta la durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'Assemblea ordinaria può revocare l'incarico sentito il parere del Collegio sindacale solo per giusta causa. La delibera di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito il soggetto revisore interessato.

La relazione del revisore deve essere depositata presso la sede sociale e messa a disposizione dei soci contestualmente al progetto di bilancio.

BILANCI E UTILI

ART. 21

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto di bilancio sociale.

Dopo acquisita la relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile e prima di sottoporre il bilancio all'Organo di Controllo analogo e successivamente all'Assemblea della Società, il Consiglio di Amministrazione deve riferire al Consiglio Comunale in ordine al consuntivo della attività svolta nell'esercizio ed alla previsione su quella da svolgere nell'esercizio successivo, esponendo i piani operativi cui intende attenersi.

Il Consiglio Comunale con propria mozione prende atto della relazione di cui al comma precedente e formula le proprie osservazioni entro il quindicesimo giorno dal ricevimento della predetta relazione.

ART. 22

Gli utili netti risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% a fondo di riserva legale, ai sensi dell'art. 2430 c.c.;
- b) la rimanenza a disposizione dell'Assemblea che approva il bilancio.

SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E RECESSO

ART. 23

In caso di scioglimento, a qualsiasi caso imputabile, l'Assemblea straordinaria, sentito l'Organo di Controllo analogo, nominerà, previa designazione dell'Organo di Controllo analogo, uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi e stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco di azienda e rami aziendali o di beni, nonché l'assegnazione di beni o diritto ai soci.

Le deliberazioni inerenti lo scioglimento e la liquidazione sono adottate previo parere obbligatorio dell'Organo di Controllo analogo, congiunto e differenziato.

ART. 24

Il diritto di recesso compete nei soli casi di legge.

Il diritto di recesso spetta altresì al Socio che abbia manifestato voto contrario in sede di Comitato unitario di indirizzo strategico e controllo gestionale (c.d. Organo di Controllo analogo).

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.

NORMA DI RINVIO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SOPRAVVENUTA

ART. 25

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del codice civile e delle altre leggi in materia.

ART. 26

La Società adegua tempestivamente lo Statuto e gli altri atti alla normativa sopravvenuta con particolare riferimento alla disciplina sull'affidamento diretto dei servizi ed all'esercizio delle prerogative, facoltà e diritti degli Enti locali facenti parte della Società.

In ogni caso le norme del presente Statuto non possono essere interpretate ed applicate nel senso di ridurre le prerogative, facoltà e diritti degli Enti soci relativamente all'esercizio del proprio controllo in merito ai servizi oggetto di affidamento.

Sono fatti salvi ulteriori prerogative, facoltà e diritti riconosciuti agli Enti locali nel contratto di servizio e negli altri atti, anche interni, approvati dai competenti organi societari.

Qualora dalla applicazione di taluna delle disposizioni del presente Statuto e/o dei successivi contratti di servizio dovesse emergere, anche per fatti e normative sopravvenuti, una riduzione o alterazione del corretto svolgimento del controllo analogo, coordinato e differenziato, sulla Società da parte degli Enti locali, l'Organo di Controllo analogo, congiunto e differenziato, ogni Ente locale o il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società propongono tempestivamente le modifiche ritenute più opportune al fine di adeguare gli atti interni alla normativa vigente.

La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì nel caso in cui vengano adottati orientamenti giurisprudenziali sia nazionali sia comunitari idonei a determinare i medesimi effetti.